

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 56

lunedì, 25 novembre 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

**SOMMARIO**

---

**SEZIONE I**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 22 novembre 2013, n. 67

**Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero,  
per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a  
Sieve.** *pag. 3*

---

LEGGI REGIONALI 22 novembre 2013, n. 68

**Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari,**

**per fusione dei Comuni di Casciana Terme e di  
Lari.** *" 8*

---

LEGGI REGIONALI 22 novembre 2013, n. 69

**Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, per  
fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana.** *" 13*

---

LEGGI REGIONALI 22 novembre 2013, n. 70

**Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per  
fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia.** *" 18*

---

---

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. 67

**Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero,  
per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero

Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

Art. 3 - Commissario

Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria

Art. 5 - Vigenza degli atti

Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Art. 7 - Partecipazione e decentramento dei servizi

Art. 8 - Municipi

Art. 9 - Contributi statali e regionali

Art. 10 - Disposizioni sui territori montani

Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 12 - Entrata in vigore

**ALLEGATO A**

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, della Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di San Piero a Sieve e di Scarperia, presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Visto l'ordine del giorno 10 maggio 2013, n. 196, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all'approvazione della presente legge;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre 2013 con il seguente esito:

- Comune di Scarperia: risposte affermative (SI) voti n. 1.131; risposte negative (NO) voti n. 891;

- Comune di San Piero a Sieve: risposte affermative (SI) voti n. 907; risposte negative (NO) voti n. 319;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 2.038; totale risposte negative (NO) voti n. 1.210;

Considerato quanto segue:

1. I Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve sono realtà uniformi e contigue dal punto di vista territoriale e condividono esigenze, bisogni e prospettive;

2. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve di si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

3. Il processo di fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve è destinato a produrre significativi benefici in tema di razionalizzazione dei costi, incremento dei livelli di efficienza e produttività della macchina amministrativa;

4. I Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, nella prospettiva della verifica referendaria, hanno portato avanti un percorso di informazione, sensibilizzazione e partecipazione che ha visto i cittadini protagonisti del rinnovamento insieme alle due amministrazioni comunali,;

5. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Scarperia e San Piero è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

6. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;

7. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

8. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Scarperia;

9. Si chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori già classificati montani dallo Stato;

10. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza dei comuni estinti all'unione di comuni denominata Unione montana dei comuni del Mugello e sono individuate, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Scarperia e San Piero.

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Scarperia e San Piero, mediante fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, in Provincia di Firenze.

2. Il territorio del Comune di Scarperia e San Piero è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Scarperia e San Piero le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di San Piero a Sieve alla data dell'estinzione.

5. In conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi, continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

#### Art. 2

##### Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Scarperia e San Piero subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Scarperia e San Piero.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione, vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Scarperia e San Piero.

#### Art. 3

##### Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Scarperia e San Piero a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 4

##### Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Scarperia e San Piero e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Scarperia e San Piero è situata presso la sede dell'estinto Comune di Scarperia.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Scarperia e San Piero.

Art. 5  
Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2013, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Scarperia e San Piero.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Art. 6  
Statuto e regolamento di funzionamento  
del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Scarperia e San Piero, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Scarperia e San Piero si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Scarperia vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 7  
Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di Scarperia e San Piero prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8  
Municipi

1. Lo statuto del Comune di Scarperia e San Piero può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 9  
Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Scarperia e San Piero è titolare dei

contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.

2. Al Comune di Scarperia e San Piero è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Art. 10  
Disposizioni sui territori montani

1. Il Comune di Scarperia e San Piero è considerato, a tutti gli effetti, comune montano, in quanto risultante dalla fusione dei due comuni, indicati nell'allegato B della l.r. 68/2011, il cui territorio risulta essere classificato interamente montano ai sensi della normativa statale. L'istituzione del Comune di Scarperia e San Piero non priva i territori montani né dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

Art. 11  
Disposizioni finali

1. Il Comune di Scarperia e San Piero continua a far parte dell'unione dei comuni denominata Unione montana dei comuni del Mugello in luogo dei comuni estinti, salvo l'eventuale recesso, a norma di statuto, dell'unione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti il consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Scarperia e San Piero. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dai rappresentanti del Comune di Scarperia e San Piero.

3. Il consiglio del Comune di Scarperia e San Piero provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.

4. Il Comune di Scarperia e San Piero resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti Scarperia e di San Piero a Sieve hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di tali affidamenti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'unione continua ad esercitare per il Comune di Scarperia e San Piero le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.

6. L'unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 7.

7. Prima dello spirare del termine di cui al comma 6, la giunta dell'unione, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci di Scarperia e di San Piero a Sieve, la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 6, estendendolo a tutto il territorio del Comune di Scarperia e San Piero.

8. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Scarperia e San Piero. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 9" dell'allegato A della l.r. 68/2011 il Comune di Scarperia e San Piero sostituisce gli estinti Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011.

Articolo 12  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*La Vicepresidente*  
TARGETTI

Firenze, 22 novembre 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.11.2013

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 22 aprile 2013, n. 30

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 24 aprile 2013, n. 233

**Proponente:**

**Assessore** Vittorio Bugli

**Assegnata** alla 1^ Commissione consiliare


**Messaggio** della Commissione in data 11 novembre 2013

**Approvata** in data 19 novembre 2013

**Divenuta** legge regionale 48/2013 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

**Comune di SCARPERIA E SAN PIERO**



LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. 68

**Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari,  
per fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari  
Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici  
Art. 3 - Commissario  
Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria  
Art. 5 - Vigenza degli atti  
Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale  
Art. 7 - Partecipazione e decentramento dei servizi  
Art. 8 - Municipi  
Art. 9 - Contributi statali e regionali  
Art. 10 - Disposizioni finali  
Art. 11 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, della Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Visto l'ordine del giorno 22 maggio 2013, n. 197, con

il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all'approvazione della presente legge;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre con il seguente esito:

- Comune di Casciana Terme: risposte affermative (SI) voti n. 1.045; risposte negative (NO) voti n. 261;
- Comune di Lari: risposte affermative (SI) voti n. 1.851; risposte negative (NO) voti n. 555;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 2.896; totale risposte negative (NO) voti n. 816;

Considerato quanto segue:

1. I Comuni di Casciana Terme e di Lari sono inseriti in un unico contesto socio-economico derivante, oltre che dall'appartenenza al medesimo sistema territoriale, anche dal fatto che i due attuali comuni fino al 1927 costituivano un comune unico;

2. La fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari si colloca nei temi relativi alla riforma del sistema delle autonomie e, più in generale, della semplificazione delle strutture amministrative, oltre a produrre una semplificazione del quadro istituzionale che pienamente si inserisce all'interno dell'attuale sistema territoriale della Valdera;

3. I Comuni di Casciana Terme e di Lari, nella prospettiva della verifica referendaria, hanno svolto un'intensa attività di informazione per sollecitare la partecipazione dei cittadini, delle categorie economiche e delle associazioni, consentendo ad ognuno di esprimere la propria opinione;

4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Casciana Terme Lari, è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;

6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il

revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari;

8. In conformità all'articolo 62, comma 4, della l.r. 68/2011, si specifica che il nuovo comune è considerato non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, fin dalla data di istituzione, in quanto la popolazione supera il limite di cui all'articolo 55, comma 1, della stessa l.r. 68/2011;

9. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza dei comuni estinti all'unione di comuni denominata Unione Valdera e sono individuate, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari.

Approva la presente legge

#### Art. 1

Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari, mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, in Provincia di Pisa.

2. Il territorio del Comune di Casciana Terme Lari è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Casciana Terme e di Lari, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Casciana Terme Lari le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Lari alla data dell'estinzione.

5. In conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

#### Art. 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Casciana Terme Lari.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Casciana Terme Lari.

#### Art. 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Casciana Terme Lari a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Casciana Terme Lari e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Casciana Terme Lari è situata presso la sede dell'estinto Comune di Lari.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione

di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Casciana Terme Lari.

Art. 5  
Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Casciana Terme Lari.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Art. 6  
Statuto e regolamento di funzionamento  
del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 7  
Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di Casciana Terme Lari prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8  
Municipi

1. Lo statuto del Comune di Casciana Terme Lari può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 9  
Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Casciana Terme Lari è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.

2. Al comune di Casciana Terme Lari è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Articolo 10  
Disposizioni finali

1. Il Comune di Casciana Terme Lari, dalla data dell'istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Il Comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell'Unione di comuni denominata Unione Valdera in luogo dei comuni estinti, salvo l'eventuale recesso a norma di statuto dell'unione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti il consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Casciana Terme Lari. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo dei rappresentanti del Comune di Casciana Terme Lari.

4. Il consiglio del Comune di Casciana Terme Lari provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.

5. Il Comune di Casciana Terme Lari resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i comuni estinti di Casciana Terme e di Lari hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di tali affidamenti.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'unione di comuni continua ad esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.

7. L'unione, allo spirare del termine del 31 dicembre

2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 8.

8. Prima dello spirare del termine di cui al comma 7, la giunta dell'unione, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 7, estendendolo a tutto il territorio del Comune di Casciana Terme Lari.

9. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Casciana Terme Lari. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 29" dell'allegato A della l.r. 68/2011 il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari; la cui popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011.

Articolo 11  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo

alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*La Vicepresidente*  
TARGETTI

Firenze, 22 novembre 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.11.2013

#### **ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 29 aprile 2013, n. 2

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 3 maggio 2013, n. 236

**Proponente:**

**Assessore** Vittorio Bugli

**Assegnata** alla 1^ Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 11 novembre 2013

**Approvata** in data 19 novembre 2013

**Divenuta** legge regionale 49/2013 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

Comune di **CASCIANA TERME LARI**



LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. 69

**Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana,  
per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana
- Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
- Art. 3 - Commissario
- Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria
- Art. 5 - Vigenza degli atti
- Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
- Art. 7 - Partecipazione e decentramento dei servizi
- Art. 8 - Contributi statali e regionali
- Art. 9 - Disposizioni finali
- Art. 10 - Entrata in vigore

**ALLEGATO A**

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli dal 58 al 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Crespina e di Lorenzana, presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Visto l'ordine del giorno 22 maggio 2013, n. 199, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all'approvazione della presente legge;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre 2013 con il seguente esito:

- Comune di Crespina: risposte affermative (SI) voti n. 1.070; risposte negative (NO) voti n. 87;

- Comune di Lorenzana: risposte affermative (SI) voti n. 407; risposte negative (NO) voti n. 139;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.477; totale risposte negative (NO) voti n. 226.

Considerato quanto segue:

1. I Comuni di Crespina e di Lorenzana sono realtà simili sul piano del territorio che condividono esigenze, prospettive e bisogni;

2. Le amministrazioni di Crespina e di Lorenzana hanno già iniziato un percorso di sinergia finalizzato al conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di miglioramento dei servizi e di distribuzione ottimale degli stessi sul territorio attraverso la gestione associata delle funzioni fondamentali;

3. Il progetto del comune unico Crespina Lorenzana si pone nella prospettiva del miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forma avanzate di collaborazione tra i territori;

4. I Comuni di Crespina e di Lorenzana, nella prospettiva della verifica referendaria, hanno attuato sul territorio un percorso di informazione, sensibilizzazione e partecipazione per rendere i cittadini protagonisti del rinnovamento insieme alle due amministrazioni;

5. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Crespina Lorenzana è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

6. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;

7. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

8. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte

degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Crespina;

9. In conformità all'articolo 62, comma 4, della l.r. 68/2011, si specifica che il nuovo comune è considerato non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, fin dalla data di istituzione, in quanto la popolazione supera il limite di cui all'articolo 55, comma 1, della stessa l.r. 68/2011;

10. Al nuovo comune viene garantito il contributo per i comuni disagiati di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 in luogo del Comune di Lorenzana;

11. Si dispone sull'appartenenza del nuovo comune alla zona distretto e alla società della salute, garantendo la continuità assistenziale fino alla nuova programmazione sanitaria e sociale integrata e introducendo una norma di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Crespina e di Lorenzana, nonché dal nuovo comune, insorgenti dalla necessità di garantire la continuità assistenziale;

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Crespina Lorenzana, mediante fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana, in Provincia di Pisa.

2. Il territorio del Comune di Crespina Lorenzana è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Crespina e di Lorenzana, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Crespina Lorenzana le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Lorenzana alla data dell'estinzione.

5. In conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

#### Art. 2

##### Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Crespina Lorenzana subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Crespina Lorenzana.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Crespina Lorenzana.

#### Art. 3

##### Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Crespina Lorenzana a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 4

##### Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Crespina Lorenzana e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Crespina Lorenzana è situata presso la sede dell'estinto Comune di Crespina.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione

di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Crespina Lorenzana.

Art. 5  
Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Crespina Lorenzana.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Art. 6  
Statuto e regolamento di funzionamento  
del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Crespina Lorenzana, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Crespina Lorenzana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Crespina vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 7  
Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di Crespina Lorenzana prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8  
Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Crespina Lorenzana è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.

2. Al Comune di Crespina Lorenzana è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo

stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

3. Al comune di Crespina Lorenzana è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della stessa l.r. 68/2011, in luogo dell'estinto Comune di Lorenzana.

Art. 9  
Disposizioni finali

1. Il Comune di Crespina Lorenzana, dalla data dell'istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Il Comune di Crespina Lorenzana è inserito, ai fini della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, (Disciplina del servizio sanitario regionale), nella zona-distretto Pisana di cui all'allegato A della stessa l.r. 40/2005 in sostituzione del Comune di Lorenzana, salvo successive determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 64 della stessa l.r. 40/2005; contestualmente, nello stesso allegato A della l.r. 40/2005 nella zona-distretto della Val d'Era è soppresso il riferimento al Comune di Crespina.

3. Il Comune di Crespina Lorenzana, dalla data di istituzione, entra a far parte del consorzio Società della salute Pisana in luogo del Comune di Lorenzana; contestualmente, dalla stessa data, il Comune di Crespina cessa di far parte della Società della salute della Valdera.

4. Fino alla nuova programmazione sanitaria e sociale integrata e ai relativi piani attuativi locali, i soggetti pubblici e privati che, alla data del 31 dicembre 2013, garantiscono i servizi assistenziali per i Comuni di Crespina e di Lorenzana, continuano a erogare tali servizi per il nuovo Comune di Crespina Lorenzana, secondo gli atti e le determinazioni già assunti per ciascuno dei territori dei Comuni estinti di Crespina e di Lorenzana. Sono fatti salvi i diversi accordi tra i soggetti pubblici interessati, che consentano di garantire la continuità assistenziale.

5. Per le finalità di cui alla l.r. 68/2011, il Comune di Crespina Lorenzana è inserito in luogo del Comune di Lorenzana, nell'Ambito 27 dell'allegato A della stessa l.r. 68/2011; la popolazione del Comune di Crespina Lorenzana corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato; contestualmente, nell'ambito 29 dell'allegato A della stessa l.r. 68/2011 è soppresso il riferimento al Comune di Crespina.

6. L'Unione di comuni denominata Unione Valdera continua a esercitare le funzioni in materia di protezione civile, affidate dai Comuni di Crespina e di Lorenzana, in via transitoria fino al 30 settembre 2014; decorso tale

termine, l'esercizio di dette funzioni cessa di diritto. E' fatto salvo il recesso ai sensi degli atti associativi.

7. Il Comune di Crespina Lorenzana è comunque tenuto, a norma dell'articolo 2, comma 1, ad adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo dai Comuni di Crespina e di Lorenzana verso gli altri enti a cui i comuni avevano affidato l'esercizio di funzioni. Il Comune di Crespina Lorenzana è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire la continuità assistenziale di cui al comma 4.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di os-

servarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*La Vicepresidente*  
TARGETTI

Firenze, 22 novembre 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.11.2013

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 6 maggio 2013, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 8 maggio 2013, n. 241

**Proponente:**

**Assessore** Vittorio Bugli

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare


**Messaggio** della Commissione in data 11 novembre 2013

**Approvata** in data 19 novembre 2013

**Divenuta** legge regionale 50/2013 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

Comune di **CRESPINA LORENZANA**



LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. 70

**Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia  
Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici  
Art. 3 - Commissario  
Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria  
Art. 5 - Vigenza degli atti  
Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale  
Art. 7 - Partecipazione e decentramento dei servizi  
Art. 8 - Municipi  
Art. 9 - Contributi statali e regionali  
Art. 10 - Disposizioni sui territori montani  
Art. 11 - Disposizioni finali  
Art. 12 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, della Statuto regionale;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre 2013 con il seguente esito:

- Comune di Pratovecchio: risposte affermative (SI) voti n. 939; risposte negative (NO) voti n. 275;

- Comune di Stia: risposte affermative (SI) voti n. 989; risposte negative (NO) voti n. 229;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.928; totale risposte negative (NO) voti n. 504;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Pratovecchio e di Stia si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. La fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

3. I Comuni di Pratovecchio e di Stia sono caratterizzati da omogeneità territoriale, sociale, culturale e storica;

4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Pratovecchio Stia è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;

6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Pratovecchio;

8. In conformità dell'articolo 62, comma 4, della l.r. 68/2011, si specifica che il nuovo comune è considerato non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, fin dalla data di istituzione, in quanto la popolazione supera il limite di cui all'articolo 55, comma 1, della stessa l.r. 68/2011;

9. Al nuovo comune viene garantito il contributo per i comuni disagiati di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 in luogo del Comune di Stia;

10. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza del Comune di Stia all'unione di comuni deno-

minata Unione dei comuni montani del Casentino e si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Pratovecchio Stia, nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Pratovecchio e di Stia.

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Pratovecchio Stia, mediante fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia, in Provincia di Arezzo.

2. Il territorio del Comune di Pratovecchio Stia è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Pratovecchio e di Stia, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Pratovecchio Stia le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Stia alla data dell'estinzione.

5. In conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi, continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

#### Art. 2

##### Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Pratovecchio Stia subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Pratovecchio Stia.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Pratovecchio Stia.

5. Le risorse destinate, per l'anno 2013, al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui al CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie locali del 23 dicembre 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, a decorrere dal 2014, per l'intero importo, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Pratovecchio Stia.

#### Art. 3

##### Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Pratovecchio Stia a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 4

##### Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Pratovecchio Stia e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Pratovecchio Stia è situata presso la sede dell'estinto Comune di Stia.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Pratovecchio Stia.

Art. 5  
Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Prato-vecchio Stia.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Art. 6  
Statuto e regolamento di funzionamento  
del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Pratovecchio Stia, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Pratovecchio Stia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Pratovecchio vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 7  
Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di Pratovecchio Stia prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8  
Municipi

1. Lo statuto del Comune di Pratovecchio Stia può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 9  
Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Pratovecchio Stia è titolare dei

contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.

2. Al Comune di Pratovecchio Stia è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al Comune di Pratovecchio Stia è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della stessa l.r. 68/2011, in luogo dell'estinto Comune di Stia.

Art. 10  
Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Pratovecchio Stia si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011. L'istituzione del Comune di Pratovecchio Stia non priva i territori montani né dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Pratovecchio e Stia.

Art. 11  
Disposizioni finali

1. Il Comune di Pratovecchio Stia, dalla data dell'istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, il Comune di Stia cessa di far parte dell'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino, la composizione degli organi dell'unione è corrispondentemente ridotta. L'eventuale adesione del nuovo Comune di Pratovecchio Stia è soggetta alle procedure statutarie dell'unione medesima.

3. L'unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le funzioni che le sono state assegnate esclusivamente dal Comune di Stia, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso.

4. Il 31 dicembre 2013 il personale che risulta comandato o trasferito all'unione dal Comune di Stia per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, rientra nel Comune di Stia.

5. In via transitoria, fino al 30 settembre 2014, l'unione esercita le altre funzioni che entrambi i comuni

estinti gli avevano già assegnate, a qualsiasi titolo, e che risultano in corso alla data del 31 dicembre 2013. Allo spirare del termine del 30 settembre 2014, l'unione cessa di esercitare le funzioni, salva la conclusione da parte dell'unione medesima dei procedimenti in corso. Dalla data di cessazione delle funzioni il personale comandato o trasferito all'unione dai Comuni estinti di Pratovecchio e di Stia, rientra nel Comune di Pratovecchio Stia.

6. Prima del termine di cui al comma 5, il Comune di Pratovecchio Stia e l'unione, anche in deroga alle norme statutarie dell'unione stessa, possono stipulare convenzioni per la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 5 o per regolare i rapporti pendenti.

7. Il Comune di Pratovecchio Stia resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Pratovecchio e di Stia hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il Comune di Pratovecchio Stia è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui al comma 5, la continuità amministrativa. Sono fatti salvi gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti.

8. Il Comune di Pratovecchio e Stia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2013, risultano, negli atti associativi di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5, in capo ai Comuni di Pratovecchio e di Stia.

9. La giunta dell'Unione dei comuni montani del Casentino, con deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, conseguenti all'istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, secondo quanto previsto dal comma 2. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 1" dell'allegato A della l.r. 68/2011 il Comune di Pratovecchio Stia sostituisce gli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011.

12. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2014:

a. l'Unione dei comuni montani del Casentino continua a esercitare sul territorio del Comune di Pratovecchio Stia le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;

b. l'Unione dei comuni montani del Casentino dà seguito agli interventi in corso che interessano il territorio dei comuni estinti di Pratovecchio e di Stia;

c. l'Unione dei comuni montani del Casentino può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi non ancora avviati e già programmati e finanziati sul territorio del comune estinto di Stia;

d. l'Unione dei comuni montani del Casentino aggiorna, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.

#### Art. 12

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*La Vicepresidente*  
TARGETTI

Firenze, 22 novembre 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.11.2013

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 25 giugno 2013, n. 260

#### **Proponenti:**

**Consiglieri** Manneschi, De Robertis, Brogi, Ammirati, Mugnai, Chiurli

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare


**Messaggio** della Commissione in data 11 novembre 2013

**Approvata** in data 19 novembre 2013

**Divenuta** legge regionale 51/2013 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

## Comune di PRATOVECCHIO STIA



## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it).**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631